

Benessere degli animali

LEGISLAZIONE UE



NEGLI ULTIMI **40 ANNI** L'UNIONE EUROPEA
HA STABILITO UN QUADRO NORMATIVO
COMPLETO PER PROMUOVERE IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI DURANTE TUTTE LE
FASI DELLA LORO VITA:

5

LA LEGISLAZIONE PER
IL BENESSERE ANIMALE
PROTEGGE LE
LIBERTA' DEFINITE
DALL'ORGANIZZAZIONE
MONDIALE DELLA SANITÀ
ANIMALE (OIE):

LIBERTA'
**DALLA FAME E
DALLA SETE**

LIBERTA'
DAL DISAGIO


LIBERTA'
**DAL DOLORE,
DALLE LESIONI E
DALLE MALATTIE**

LIBERTA'
**DI ESPRIMERE
COMPORAMENTI
NORMALI**

LIBERTA'
**DALLA PAURA E
DALL'ANGOSCIA**

NELLA FATTORIA

LA DIRETTIVA
98/58/EC
DEFINISCE GLI STANDARD PER LA
PROTEZIONE DEGLI ANIMALI CHE
SONO ALLEVATI IN FATTORIA.



IL REGOLAMENTO (CE)

N. 1/2005
STABILISCE LE REGOLE CHE
ASSICURANO IL BENESSERE
DELL'ANIMALE DURANTE LA
FASE DEL TRASPORTO.

DURANTE IL TRASPORTO

INOLTRE, LA COMUNITA' EUROPEA HA
STABILITO PRECISE NORME LEGISLATIVE PER
ASSICURARE IL BENESSERE DEI SUINI, BOVINI,
VITELLI, POLLI E GALLINE.

IL REGOLAMENTO (CE)

N. 1099/2009
HA LO SCOPO DI
PROTEGGERE GLI ANIMALI
DURANTE L'ULTIMA PARTE
DELLA LORO VITA.

FINE VITA

L'IMPEGNO DI GME PER IL BENESSERE ANIMALE

**GLI ANIMALI VANNO
TRATTATI CON RISPETTO.**
ANCHE SE I PRODUTTORI DI GELATINA NON HANNO
CONTATTI DIRETTI CON GLI ANIMALI VIVI, GME AGISCE IN
QUALITA' DI PROMOTORE DEL
BENESSERE ANIMALE NELLA CATENA DI
APPROVVIGIONAMENTO:



I MEMBRI GME UTILIZZANO
MATERIE PRIME PROVENIENTI
**ESCLUSIVAMENTE DA
STABILIMENTI
AUTORIZZATI CHE
ALLEVANO
ANIMALI ADATTI AL
CONSUMO UMANO,**
ISPEZIONATI DA VETERINARI E
CONFORMI A TUTTI I REQUISITI
LEGALI NECESSARI.



GME HA REALIZZATO
UNA GUIDA PER
AIUTARE I PRODUTTORI DI
GELATINA NELLA
VERIFICA DELLE AZIONI
CHE I LORO
FORNITORI
**COMPIONO AL FINE
DI ASSICURARE IL
BENESSERE ANIMALE.**

**GME SI IMPEGNA A
SOSTENERE TUTTE LE
MISURE FUTURE RAGIONEVOLI VOLTE AL
MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI.**